

# COMUNE DI SIDERNO

Prov. Di Reggio Calabria



Comune di Siderno

Protocollo n° 024213  
del 08/10/2014



Ai

Responsabile Apicali di Settore

E p. c .

Alla

Commissione Straordinaria

**OGGETTO : TEMPI DI PAGAMENTO DELLA P.A. - MONITORAGGIO E MISURE DI PREVENZIONE DI RITARDI NEI PAGAMENTI**

## **A) MONITORAGGIO DEI DEBITI**

L'art. 27 del D. 66/2014 conv. L. 89/2014 , modifica il d.l. 35/2013, introducendo l'art. 7-bis il quale prevede che i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti di pubbliche amministrazioni dal 1° luglio 2014 possono utilizzare la piattaforma del MEF sulla certificazione dei crediti "*per comunicare i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento*". Corrispondentemente, la norma prevede che le amministrazioni pubbliche utilizzano la medesima piattaforma per comunicare le informazioni inerenti la ricezione e la rilevazione in contabilità di fatture o richieste di pagamento.

L'utilizzo della piattaforma da parte dei creditori e della pubblica amministrazione ha funzione di mera comunicazione, ed è a tal fine facoltativo.

Il comma 4 del nuovo art. 7-bis, però, introduce **un nuovo obbligo** in capo alle pubbliche amministrazioni, consistente nella comunicazione, mediante la medesima piattaforma elettronica, "*entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, e successive modifiche*"

Il comma 5 della norma dispone che, sia per i debiti inseriti facoltativamente in piattaforma a cura del creditore sia per quelli inseriti obbligatoriamente dall'amministrazione in quanto non pagati entro il termine di legge, sussiste l'obbligo di inserire in piattaforma i dati dell'ordinativo di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato.

Dispone, infine, il comma 8 che la violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 "*è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare*". La norma, inoltre, introduce uno specifico onere di verifica della corretta attuazione delle procedure in capo all'organo di revisione contabile.

## B) REGISTRO DELLE FATTURE

L'art. 42 introduce, con decorrenza dal 1 luglio 2014, l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di adottare il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali. La normativa così introdotta esclude la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto e configura il registro delle fatture quale strumento integrato di un sistema informativo contabile. In tal senso con la deliberazione C.S. n.110/2014 sono state impartite apposite direttive per la istituzione, la tenuta e la gestione del Registro unico delle fatture ( fino all'entrata in funzione della fattura elettronica – 31.03.2015) alla cui osservanza si fa espresso richiamo.

In quanto parte del sistema informatico contabile, il Registro delle fatture costituisce lo strumento per la determinazione ed il monitoraggio dei tempi di pagamento .

Ne consegue che gli adempimenti di cui al novellato art. 7-bis del D. 35/2013 ( comunicazioni obbligatorie entro il 15 del mese) sopra richiamati dovranno essere effettuati dal Responsabile del servizio finanziario, che dovrà anche procedere a comunicare in piattaforma i dati degli ordinativi di pagamento relativi alle fatture facoltativamente inserite in piattaforma a cura dei creditori ovvero obbligatoriamente inserite dall'amministrazione a causa del ritardato pagamento. A tal fine, il Responsabile del servizio finanziario potrà richiedere ai responsabili di settore documentazione, certificazioni ed attestazioni ad uso interno.

Sul punto si evidenzia che, a seguito della L. 192/2012, che ha recepito la direttiva 7/2011/CE, il termine di pagamento è fissato, anche per le pubbliche amministrazioni, in 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Il comma 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002 prevede che, ove il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire con atto scritto ed in modo espresso "*un termine per il pagamento superiore a 30 giorni ( ma non superiore a 60) quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione*

Decorso tale termine sulla somma dovuta maturano interessi moratori, anche in assenza di atto di costituzione in mora;”.

Alla luce di quanto sopra detto e di quanto previsto dal comma 4 del nuovo art. 7-bis del d.l. 35/2013, il Responsabile del servizio finanziario all'inizio di ciascun mese dovrà verificare, sulla

base del registro delle fatture, quelle per le quali nel mese precedente è stato superato il termine di pagamento, ed inserire i relativi dati in piattaforma entro il 15 del mese.

Al fine di agevolare il flusso informativo sarà buona prassi sensibilizzare i fornitori, gli appaltatori e i professionisti ad inserire nella fattura o nel titolo equivalente la scadenza del pagamento *ope legis* ovvero quella consensualmente stabilito dalle parti al momento di stipula del contratto.

### C) L'ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ DEI PAGAMENTI PREVISTI

Al fine di scongiurare ritardi nei pagamenti, si rammenta che al momento in cui si procede all'adozione di un impegno di spesa, è necessario attestare il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. 102/2009 ai sensi del quale il funzionario che adotta impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti previsti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

L'accertamento di compatibilità attiene alla fase istruttoria, di formazione cioè di qualunque atto che comporti impegno di spesa ( di norma determinazione ) nonché nella fase di esecutività ed efficacia dell'atto.

Ne deriva pertanto il predetto accertamento è una delle verifiche che il Responsabile del Servizio Finanziario in sede di controllo preventivo sul singolo atto con il rilascio del **parere preventivo di regolarità contabile** e di **successivo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria** reso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 267/2000.

Atteso che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui alla citata disposizione normativa espone l'Ufficio a ciò preposto a responsabilità disciplinare ed amministrativa si dispone che la dicitura apposta in calce ai provvedimenti di spesa quale "Visto di regolarità contabile" sia integrata aggiungendo dopo l'espressione " *attestante la copertura finanziaria* " la seguente " *e l'accertamento della compatibilità del programma di pagamento previsto* "

### D) PROSPETTO AL RENDICONTO

Sempre in materia di rispetto dei tempi di pagamento si richiama l'attenzione sull'art. 41 del decreto legge in esame che prevede che a decorrere dall'esercizio 2014 alla relazione al bilancio consuntivo sia allegato **apposito prospetto**, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge ( D.Gs 231/2002) , nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nella propria relazione al rendiconto verifica l'attestazione e ne da atto. La norma prevede anche che " *in caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti* ".

### E) MISURE SANZIONATORIE- BLOCCO ASSOLUTO DI OGNI FORMA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE

L'attenzione del legislatore a garantire la tempestività dei pagamenti si coglie anche dalle specifiche **misure sanzionatorie** introdotte in capo ai comuni che non rispettano gli obblighi di legge.

Il comma 2 dell'art. 41 dispone che i comuni che registrano tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni nell'anno 2014 e 60 giorni nell'anno 2015, rispetto ai tempi di cui all'art. 4 del d. lgs 231/2002 *“nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”*. Si tratta una ipotesi di **blocco assoluto di ogni forma di assunzione di personale, anche dei piani di stabilizzazione**;

*E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della presente disposizione”*.

La presente circolare integra quelle già in precedenza impartite dalla scrivente e delle disposizioni di cui alla citata deliberazione CS n. 110/2014 con l'invito alle SS.LL. di rendere edotto del contenuto tutto il personale interessato ai procedimenti in oggetto.

Essa sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente – Sez. Amm.- Trasp. , in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 33/2013 e .m.i. .

li 08-10-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dr. Caterina Paola Romanò*